

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 62 DEL 28/12/2022

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 - Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute.

Da trasmettere in copia a n. ___ soggetti esterni

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **16:35**, presso la sede dell'Ente in Saluzzo, previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, nelle persone di:

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
MIRETTI	Dario	Presidente	X	
BONAVIA	Paola	Consigliere		X
PEROTTO	Aldo Bartolomeo	Consigliere	X	
VANZETTI	Egidio	Consigliere	X	
ANELLO	Alberto	Consigliere	X	
VAUDANO	Emanuele	Consigliere		X
AMBROGIO	Riccardo	Consigliere	X	
TOTALE			5	2

Il Presidente Miretti Dario, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa, esprimendo parere consultivo, il Direttore dell'Ente, dott. Vincenzo Maria Molinari, che svolge anche le funzioni di Segretario.

IL CONSIGLIO

- I. Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), di seguito integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- II. Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- III. Atteso che l'EGAP Monviso, alla luce di quanto sopra richiamato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e precisamente:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
- IV. Rilevato che dal piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1 c. 612 Legge 23 dicembre 2014 n.190, tale ricognizione delle partecipazioni (individuando quelle che eventualmente dovrebbero essere alienate) costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi del già citato art. 20/D.lgs 175/2016, T.U.S.P. e art. 1 c 612 Legge 190/2014;
- V. Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - 3) sono quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P, ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- VI. Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- VII. Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- VIII. Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- IX. Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente Parco, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- X. Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente Parco;
- XI. Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente Parco non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P, e che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
- XII. Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Bilancio e Personale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
- XIII. Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 050 del 25/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione della partecipazioni possedute – Individuazione delle partecipazioni da alienare ed eventuali determinazioni per le alienazioni".
- XIV. Dato atto che sulla base dei dati trasmessi con prot. 0005062 del 23/12/2022, dall'Azienda Turistica Locale, la stessa risulta essere l'unica società partecipata dall'Ente;
- XV. Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- XVI. Considerato altresì che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguitando, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- XVII. Verificato che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni;
- XVIII. Dato atto che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Ente Parco non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- XIX. Visto che l'esito della ricognizione effettuata dovrà essere inviato al B.D.A.P. entro il 31/01/2023;

- XX. Dato atto del parere consultivo favorevolmente espresso dal Direttore dell’Ente;
- XXI. Dato atto altresì che il Direttore dell’Ente, sottoscrivendo la presente esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto;
- XXII. Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

presenti e votanti	favorevoli	contrari	astenuti
5	5	0	0

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso a tutto dicembre 2022, così come risultante dal procedimento riportato in premessa, e dalla documentazione qui allegata in copia a far parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di incaricare il Direttore per ogni adempimento funzionale all’attuazione della presente e in particolare di dare mandato al Servizio Bilancio e Personale per la trasmissione delle schede di revisione, tramite l’apposito portale del Ministero del Tesoro.
- 3) Di pubblicare la presente Deliberazione all’Albo on-line dell’Ente consultabile sul sito www.parcomonviso.eu.

Con la seguente, successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge

presenti e votanti	favorevoli	contrari	astenuti
5	5	0	0

Allegati:

- Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni –

Servizio titolare dell'istruttoria

BILANCIO E PERSONALE

Il Responsabile del Servizio

Luisa Pautasso

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
Miretti Dario

Il Segretario
Firmato digitalmente
Vincenzo Maria Molinari

Avverso la presente Deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

La presente Deliberazione, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso all'indirizzo www.parcomonviso.eu.